

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: ANGRISANI)

Roma, 5 dicembre 2018

Sul testo e sugli emendamenti riferiti disegno di legge:

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il provvedimento reca norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, stabilendo un regime che consenta agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola, nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salvaguardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un'importante integrazione al reddito per gli operatori,

esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

- valuti la Commissione di merito, con riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge, l'opportunità di chiarire il tenore dell'obbligatorietà di apposizione del marchio in etichetta, poiché dall'articolo 3 sembra evincersi che tutti i prodotti rientranti nel Paniere delle PPL hanno l'obbligo di recare il marchio in etichetta, mentre all'articolo 4 si afferma che la concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo.

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura dei prodotti alimentari, agli articoli 9 e 10 reca l'elenco delle indicazioni obbligatorie e all'articolo 38 dispone che "gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza".

L'articolo 39 del citato regolamento consente, poi, agli Stati membri di prevedere indicazioni obbligatorie aggiuntive, per determinati tipi o categorie di alimenti, ai fini di: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale. In tali casi, qualora si tratti di un'indicazione obbligatoria relativa al luogo di provenienza degli alimenti, l'indicazione sarà ammessa solo ove esista un "nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza", giustificato da "elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni". In base all'articolo 45 del regolamento, lo

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

Stato membro deve notificare la normativa, corredandola dei predetti elementi di prova, e dovrà attendere tre mesi prima di poterla adottare, sempre che il parere della Commissione europea sia positivo.

Pertanto, valuti la Commissione di merito di prevedere la previa notifica, ai sensi dei citati articoli 39 e 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

- valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento normativo con il decreto legislativo n. 228 del 2001, che all'articolo 4 disciplina la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sanità;

- infine, in riferimento all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire le modalità procedurali per l'accertamento della formazione ivi prevista, nonché di chiarire l'obbligatorietà di tale requisito, da prodursi prima dell'avvio delle attività relative ai prodotti delle PPL,

e parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.

Luisa Angrisani